



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 20/07/2021

FATTO

Il ricorrente deduce di avere stipulato, in data 24.6.2014, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30.4.2019.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., per l'importo di 3.583,56 euro, oltre interessi e spese.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- ~ che la cd. sentenza Lexitor non è applicabile al caso di specie poiché la direttiva 2008/48/CE non ha efficacia nei rapporti tra i privati e l'esecuzione acritica della sentenza condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano, quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento e la ragionevolezza;
- ~ che il contratto in oggetto riporta dettagliatamente tutte le condizioni economiche del finanziamento e distingue molto chiaramente tra oneri *recurring*, rimborsabili, e oneri *up-front*, non rimborsabili;



- che, quanto agli interessi, la richiesta è infondata, come si evince dalla pattuizione di un piano di ammortamento alla francese (cfr. modulo Secci, sezione 2), essendo documentalmente provato che il cliente ha pagato solo gli interessi relativi alle 56 quote scadute al momento dell'estinzione anticipata, perché nel calcolo del debito residuo, di cui al conto estintivo, la banca ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future, come da piano di ammortamento;
- che tutto ciò che spettava al ricorrente a titolo di oneri *recurring*, ovvero la quota parte non maturata delle commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, è stato rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- che le commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento non sono rimborsabili in quanto rivestono natura *up-front*;
- che le provvigioni all'intermediario del credito non sono parimenti rimborsabili in quanto il relativo importo è stato oggetto di fatturazione da parte del soggetto terzo e di relativa liquidazione da parte dell'intermediario;
- che, quanto agli oneri assicurativi, è stato già rimborsato quanto dovuto secondo quanto comunicato dalla compagnia di assicurazione;
- che per le spese legali il Collegio di Coordinamento ABF ha individuato rigorose condizioni affinché tale domanda possa trovare accoglimento, richiedendo, oltre al requisito che intervenga l'«*accoglimento del ricorso*», che «*sia dimostrato che la parte ricorrente si sia sin da subito avvalsa dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo*»; e che tale dimostrazione, nel caso di specie, è assente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "sentenza Lexitor"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.



In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.

A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Con riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza del criterio alternativo.

Con specifico riguardo al premio assicurativo, si osserva che sono in atti la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo (la data di sottoscrizione coincide con quella di stipula del contratto), il modulo adesione vita, il modulo adesione impiego e il I fascicolo informativo, privo di sottoscrizione del cliente ma della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la clausola di estinzione anticipata.

L'intermediario ha prodotto evidenza del rimborso del premio impiego per l'importo di 43,46 euro e del premio vita per l'importo di 220,02 euro, calcolati secondo le formule attuariali contenute nelle condizioni di assicurazione, sulla base di quanto comunicato dalla compagnia di assicurazione.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Con specifico riguardo agli interessi, parte ricorrente ne chiede la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis*. Sul punto, secondo i più recenti orientamenti dei Collegi ABF, in presenza di una clausola che disciplina l'estinzione anticipata come nel caso di specie, gli interessi sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*.

Infatti, per l'ambiguità della clausola si applica il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35 co. 2 del d.lgs. n. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo Secci allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento vadano calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

Si riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF:

